

**PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
ATTO DI GOVERNO 292
Contributo del Movimento Consumatori**

Si invia il presente contributo che, partendo da un giudizio sulle strategie complessive dell'uso dell'energia da FER che coinvolge soggetti diversi e di conseguenza anche le scelte del Governo, traccia le proposte a breve e medio periodo esposte da MC nell'ambito della FER in particolare sul recepimento della RED II e la centrale funzione delle Comunità energetiche dei cittadini. Nell'ultima parte alcuni possibili interventi correttivi al testo proposto.

.....

La centralità del consumatore

il percorso di sviluppo della normativa sulle Energy Community e sull'Autoconsumo collettivo in generale nasce con la pubblicazione, a febbraio 2015, della "**Energy Union Strategy**" da parte della Commissione europea che mira a rafforzare e migliorare il servizio energetico per i consumatori dell'UE rendendolo più sicuro, sostenibile, competitivo ed economico.

Per perseguire la "**Energy Union Strategy**", sono stati pubblicati alcuni pacchetti di misure: centrale è il pacchetto "**Clean Energy for all European Package**" (**CEP**), pubblicato per la prima volta nel novembre 2016 e completato a marzo 2019. Questo regolamento porta ad un aggiornamento completo del quadro della politica energetica europea, fornendo anche un importante contributo alla strategia a lungo termine dell'UE per raggiungere la decarbonizzazione entro il 2050. Il documento promuove la transizione verso un **sistema energetico decentralizzato**, in cui i consumatori finali svolgono un ruolo attivo; vengono qui citati per la prima volta le Comunità energetiche, evidenziandone i vantaggi economici e sociali per i cittadini.

Il **Clean Energy for all European Package** contiene sia atti legislativi che iniziative non legislative, concentrandosi in particolare sull'autoconsumo e sulle comunità energetiche.

Le direttive più importanti che seguono il CEP sono due:

- La **Renewable Energy Directive 2018/2018** (meglio conosciuta come RED II), pubblicata a dicembre 2018.
- La **Directive on Common rules for the internal market for electricity 2019/94** (cosiddetta Direttiva IEM), pubblicata a giugno 2019.

Direttiva RED II e IEM

La **Direttiva RED II** ha come scopo principale l'aumento della quota dell'energia prodotta da fonti rinnovabili nell'Unione Europea e l'incremento del **coinvolgimento** da parte dei cittadini verso i progetti di nuovi impianti rinnovabili.



La Direttiva pone perciò un vincolo alla tipologia di impianti che faranno parte delle nuove configurazioni da essa definite, i quali potranno essere solo impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Altro obiettivo cardine della Direttiva è quello di affrontare il problema della **povertà energetica**, incentivando l'inclusione dei clienti vulnerabili nel percorso verso la transizione energetica.

All'interno di questa direttiva sono state definite:

- A. Le **«Renewable Energy Community»** (REC, Comunità di energia rinnovabile) e
- B. i **«jointlyacting renewable self-consumers»** (autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente).

La **Direttiva IEM** ha invece come scopo principale quello di adattare il mercato elettrico dell'UE ai cambiamenti tecnologici e strutturali in atto in questi anni. Le configurazioni introdotte perciò si riferiscono solo alla produzione e scambio di energia elettrica:

- prodotta da fonti rinnovabili o tradizionali - e
- sono autorizzate a partecipare a servizi energetici come nuovi attori del mercato elettrico.

All'interno di questa direttiva viene fornita la definizione di:

- C. **«CEC» Citizen Energy Community** (Comunità energetica di cittadini)
- D. **«jointly-acting active customer»** (clienti attivi consorziati).

Sebbene l'**autoconsumo** collettivo sia stato già riconosciuto in alcuni quadri giuridici nazionali dell'UE o nell'ambito di progetti pilota, è la prima volta che questo concetto viene formalmente riconosciuto nella legislazione a livello dell'UE. Questo è un punto di svolta per il mercato energetico europeo perché per definire le comunità energetiche è necessario riconoscerle e consentire la loro creazione.

A. REC [Renewable Energy Community] è un soggetto giuridico che:

Si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

I cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali comprese le amministrazioni comunali;

Il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

B. Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente:

gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio.



Un autoconsumatore di energia rinnovabile è un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purchè, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.

C. CEC – Citizen Energy Community – è un soggetto giuridico che:

- È fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese;
- Ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari;
- Può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o ai servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.

D. Clienti attivi consorziati:

un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l'energia elettrica prodotta nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o, se consentito da uno Stato membro, in altri locali, oppure vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purchè tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale.

Le quattro nuove configurazioni introdotte nascono con il comune obiettivo di superare alcuni limiti posti dalle legislazioni nazionali riguardo il ruolo degli utenti energetici finali, ma presentano allo stesso tempo alcune sostanziali differenze, dettate in primo luogo dal contesto all'interno del quale sono state sviluppate (direttiva rinnovabili e direttiva mercato elettrico).

Secondariamente fanno riferimento a configurazioni di differente complessità e sottoposte a vincoli più o meno stringenti.

Le configurazioni di «autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente» e «clienti attivi consorziati» sono il primo livello di aggregazione di **Prosumer** riconosciuto, uno «step intermedio» tra l'autoconsumo individuale e le comunità energetiche.

Il principale vincolo posto dalle Direttive per gli utenti di queste configurazioni è che, per i membri diversi dai nuclei familiari, le attività che essi vengono autorizzati a portare avanti non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale.

Inoltre, non vi è alcuna indicazione circa lo scopo primario (economico, ambientale o sociale) che la loro attività dovrà avere; si apre perciò la possibilità di costituire gruppi di utenti che si uniscono anche con il solo scopo di raggiungere una maggiore convenienza tecnica ed economica delle proprie azioni.



Le «**Renewable Energy Community**» e le «**Citizen Energy Community**», al contrario, hanno come «obiettivo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera».

In questo caso vengono perciò enfatizzati gli aspetti sociali - «comunitari» di queste nuove configurazioni, prima delle azioni ad essi permesse.

Inoltre, c'è una chiara indicazione su chi può entrare a far parte delle comunità energetiche ed i membri che vogliono partecipare devono costituirsi come entità giuridica; essi agiranno perciò come una singola entità.

Le configurazioni di Comunità Energetica vogliono perciò stimolare la costituzione di una comunità di persone accomunate dall'intento di generare un impatto positivo sul proprio territorio, attraverso la produzione ed il **consumo collettivo** di energia.

Il recepimento delle due direttive da parte degli Stati membri dell'Unione Europea è obbligatorio ed è soggetto ad una finestra temporale entro la quale deve avvenire: in particolare, il limite per la RED II è fissato a **giugno 2021** e il limite per la IEM a **dicembre 2020**.

È da sottolineare che le Direttive prevedono diversi “gradi di libertà” per gli Stati Membri nell'ambito dei recepimenti nazionali. I principali sono:

- la definizione del concetto di “prossimità” per le Comunità di Energia Rinnovabile;
- la definizione dei ruoli dei membri e dei soggetti terzi riguardo la proprietà e gestione degli impianti;
- la possibilità di gestione della rete elettrica;
- la definizione delle partite economiche connesse, con particolare riferimento agli oneri tariffari.

Vale sottolineare come la direttiva elettrica e il regolamento elettrico, parti integranti del Clean Energy Package, contribuiscano a delineare un quadro normativo che pone il **consumatore e la sua tutela al centro di un mercato elettrico** caratterizzato da un ruolo crescente delle risorse rinnovabili spesso decentrate e distribuite e che, pertanto, richiede un'ampia disponibilità di risorse di flessibilità per assicurare la sicurezza del sistema elettrico nel suo complesso.

Oltre alla promozione di un ruolo attivo della domanda e di una sempre crescente consapevolezza del consumatore, il Legislatore europeo ha disegnato norme per la diffusione dei sistemi di accumulo, necessario complemento all'intenso sviluppo delle fonti rinnovabili aleatorie, e delle ricariche elettriche integrate nel sistema e selezionate secondo criteri di mercato, che richiedono un maggior coordinamento fra i gestori della rete di trasmissione e i gestori della rete di distribuzione.

Premesso l'apprezzamento dell'accoglimento delle istanze promosse da MC e che è stato sintetizzato nel presente intervento sulle CE e le CEC, complessivamente il Movimento Consumatori apprezza lo sforzo del governo nel decreto legislativo 292 di introdurre alcune novità a cominciare da quanto previsto **nell'art.8** circa l'aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazioni da 0,2 a 1 MW, nonché la possibilità di contabilizzare l'energia condivisa sotto la stessa cabina primaria (non più secondaria).



Anche in questo caso, è previsto l'accesso diretto agli incentivi e una programmazione quinquennale dei contingenti, sulla base del raggiungimento di obiettivi di stabilità della produzione. È previsto un periodo transitorio per il passaggio dal regime vigente a quello dello schema di decreto, in modo da favorire continuità al settore e garantire gli investimenti avviati.

Concordiamo infine su quanto previsto **nell'art.9** circa il superamento del meccanismo dello scambio sul posto a favore dell'accesso ai meccanismi previsti dai precedenti articoli al fine di favorire un ruolo attivo dei cosiddetti "prosumer", ossia dei consumatori che abbandonano il mero ruolo passivo nel processo produttivo e partecipano alla definizione dell'offerta energetica.

NEL MERITO DEL TESTO PROPOSTO:

Sul titolo I

Introdurre all'art.2 (definizioni)

Il concetto di punto di assistenza co gestito dalle AACC presso gli enti pubblici locali per un centro di informazione per la diffusione delle CE nelle comunità locali (vedi modifiche titolo IV)

Sul Titolo IV

AUTOCONSUMO, COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI E SISTEMI DI RETE

CAPO I

Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili

Art.30/31

Introdurre in questo titolo negli articoli indicati, la possibilità di un servizio informativo co-gestito dalle AACC presenti nel CNCU quali terminali "dal basso" della nuova modalità di percepire l'energia elettrica, all'interno degli enti pubblici locali (a partire dai Comuni); tale sportello informativo per i consumatori dovrà occuparsi di incentivare la partecipazione/generazione di comunità energetiche dei cittadini ed essere veicoli di conoscenza e capacitazione della nuova modalità di produzione di energia da FER.

Sull'art.32 comma 2

Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19.

si propone di non applicare gli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete per permettere ai partecipanti alla comunità energetica di avere un favor rispetto a coloro che non attivano le nuove modalità di auto produzione ed auto consumo da FER.



Ringraziando per l'attenzione che sarà posta al presente contributo, invio distinti saluti
Roma, 24 settembre 2021

Avv. Ovidio Marzaioli
Vicesegretario Generale
Movimento Consumatori